

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
- Santurbano Marco -

Il Segretario
- Borghini Mario -



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N. 61

Data 1 giugno 2016

OGGETTO: Presa atto Sentenza n. 6745/2015, del 27.10.2015, della Corte d'Appello civile di Roma, nella causa RG 4637/2007, inerente l'appello del Sig. Raffaele Della Chiesa e l'appello incidentale dell'Ente, nei confronti del Sig. Roberto Marazzi avverso la sentenza n. 631/06.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Universitario attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il 25 LUG 2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li, 25 LUG 2016



Il Segretario
- Borghini Mario -

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

li,



Il Segretario

L'anno duemilasedici il giorno 1 del mese di giugno alle ore 18,30, nella sede delle adunanze della Università suddetta, convocata con appositi avvisi, la Deputazione Agraria si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) SANTURBANO MARCO	Presidente	X	
2) PICCININI ALESSANDRO	Assessore	X	
3) ALOISI PAOLA	Assessore	X	
4) STEFANINI MORENA	Assessore	X	
5) VIRGILI MASSIMO	Assessore		X

Partecipa il Segretario Borghini Mario.

Il Presidente dichiara aperta la riunione dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale. Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, appresso riportati:

1) Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

Favorevole

2) Il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile

Favorevole

3) A mente dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per la copertura finanziaria della spesa impegnata il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso la seguente attestazione:

Regolare

LA DEPUTAZIONE

Premesso che:

- con atto notificato in data 20.08.07, al Sig. Andrea Bargiacchi in qualità di Presidente dell'Ente presso l'Avv. Ivana Manni, il Sig. Raffaele Della Chiesa ha richiesto la riforma della sentenza n. 631, del 10 luglio 2006, emessa dal Dr. Luca Ghedini Ferri, del Tribunale ordinario di Civitavecchia, citando in giudizio il Sig. Roberto Marazzi e l'Università Agraria di Tolfa in persona del Presidente pro-tempore Sig. Bargiacchi Andrea;

- con delibera della Deputazione n. 74, del 22.11.2007, è stato dato incarico all'avv. Ivana Manni, con studio in Civitavecchia, in via Traiana, 49/c, per rappresentare e difendere ed assistere l'Università Agraria di Tolfa, in persona del Presidente Andrea Bargiacchi, nel procedimento in Corte di Appello di Roma introdotto con il predetto di citazione, impegnando in via presuntiva la somma di €. 2.000,00 a carico dell'apposito intervento 1.01.02.03 Cap. 124 del bilancio dell'esercizio 2007;

Preso atto della Sentenza n. 6745/2015, del 27.10.2015, depositata il 3/12/2015, con la quale la Corte d' Appello civile di Roma, nella causa RG 4637/2007, ha rigettato sia l'appello del Sig. Raffaele Della Chiesa sia l'appello incidentale dell'Ente, entrambi proposti nei confronti del Sig. Roberto Marazzi avverso la sentenza n. 631/06 depositata il 10.07.2006;

Visto che la sentenza compensa interamente le spese di lite tra l'appellante principale e l'appellante in via incidentale e li condanna a rifondere all'appellato Marazzi Roberto le spese di lite liquidandole, a carico di ciascuna parte appellante, in €. 100,00 per esborsi ed €. 2.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge;

Ritenuto di non dover proporre ricorso in Cassazione;

Considerato che per le prestazioni professionali è dovuto all'Avv. Ivana Manni un compenso di €. 2.000,00 + 15% (per rimborso forfettario) + 4% (per C.a.p.) + 22% per IVA, per un totale di €. 2.918,24;

Con votazione UNANIME, resa nei modi forme di legge;

DELIBERA

Di prendere atto della Sentenza n. 6745/2015, del 27.10.2015, depositata il 3/12/2015, con la quale la Corte d'Appello civile di Roma, nella causa RG 4637/2007, ha rigettato sia l'appello del Sig. Raffaele Della Chiesa sia l'appello incidentale dell'Ente, entrambi proposti nei confronti del Sig. Roberto Marazzi avverso la sentenza n. 631/06 depositata il 10.07.2006;

Di non proporre ricorso in cassazione alla predetta sentenza;

Di prendere atto che a seguito della predetta sentenza dovranno essere corrisposte al Sig. Roberto Marazzi le spese di lite in grado di appello determinate in €. 100,00 per esborsi ed €. 2.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge, con imputazione a carico dell'intervento 1.01.02.03 Cap. 124 dell'esercizio 2016;

Di prendere atto che il compenso dovuto all'Avv. Ivana Manni ammonta complessivamente ad €. 2.919,24 (€. 2.000,00 + 15% per rimborso forfettario + 4% per C.a.p. + 22% per IVA), e trova copertura a carico dell'intervento 1.01.02.03 Cap. 124 rr.pp. 2007 per un importo di €. 2.000,00 e per la restante parte di €. 919,24 a carico del Cap. 124 del bilancio 2016;

Con successiva determinazione del segretario saranno impegnate e liquidate le spese in oggetto;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267/2000.